



**STUDIO
SALVETTA**

Dottori Commercialisti
Associati

NEWSLETTER LUGLIO 2023 01.07

Informative ricorrenti per la clientela di studio

Le <i>news</i> di luglio	pag.	2
La gestione delle casse previdenziali professionali	pag.	4
Autotrasporto: rese note le deduzioni forfettarie per il 2022	pag.	6
Ufficializzata la proroga dei versamenti al 20 luglio 2023 per i soggetti Isa	pag.	7
Remissione in bonis per il tax credit energia	pag.	12
Riepilogo scadenze delle casse private che consentono il versamento dei contributi previdenziali con il modello F24	pag.	13
In arrivo le lettere di compliance per le anomalie relative alla dichiarazione Iva per il 2022	pag.	15
I limiti per la segnalazione qualificata delle imprese in crisi: le indicazioni dell'Inail	pag.	20
Recupero della maggiore imposta di bollo versata con modalità virtuale	pag.	22

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2023	pag.	24
---	------	----

Informative e news

AL VIA LA SABATINI GREEN

Pubblicata la circolare direttoriale n. 28277 del 3 luglio 2023, del Mimit rubricata "Nuova Sabatini Green", con la quale verranno previsti fondi a disposizione delle imprese attive nei seguenti settori:

- della produzione primaria;
- della trasformazione;
- della commercializzazione di prodotti agricoli;
- della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(Mimit, circolare direttoriale n. 28277 del 3 luglio 2023)

2

ELENCO INCARICHI PER COOPERATIVE

Con un comunicato stampa del 3 luglio il Mimit ha pubblicato 2 avvisi finalizzati alla costituzione di 2 elenchi di professionisti idonei a ricoprire l'incarico di:

- commissario liquidatore delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione;
- componente del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative, fiduciarie e fiduciarie e di revisione.

La richiesta deve pervenire entro il prossimo 15 settembre.

(Mimit - avvisi)

OBBLIGO ISCRIZIONE GESTIONE SEPARATA INPS

Con l'avviso n. 2298 del 21 giugno 2023 l'Inps sollecita i lavoratori parasubordinati e i professionisti senza cassa che hanno dimenticato di effettuare l'iscrizione alla gestione separata ad adempiere, diversamente l'iscrizione avverrà d'ufficio.

(Inps, avviso n. 2298 del 21 giugno 2023)

AUTOSTRASPORTO: BONUS CARBURANTE AL VIA

Dal 1° al 31 luglio 2023 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'articolo 24-ter, D.Lgs. 504/1995, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2023 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2023).

(Agenzia delle dogane, nota n. 354468 del 26 giugno 2023)

TASSAZIONE COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

Con risposta a interpello n 365 del 3 luglio l'Agenzia delle entrate chiarisce aspetti della costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, viene chiarito che la costituzione del diritto di superficie rientra negli atti di trasferimento e si applica l'imposta di registro con l'aliquota del 15%.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 365 del 3 luglio 2023)

BONUS GAS

La comunicazione per la cessione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al II trimestre 2023 può essere presentata dal 6 luglio al 18 dicembre, con il provvedimento n. 237453 l'Agenzia delle entrate ha indicato le date e approvato le nuove versioni del "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta".

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 237453 del 27 giugno 2023)

NOVITÀ IN TEMA DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DEI CARBURANTI

Con la circolare direttoriale n. 3729 del 6 luglio 2023, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha fornito chiarimenti sulle modalità dell'obbligo di comunicazione dei prezzi carburanti.

(Mimit, circolare direttoriale n. 3729 del 6 luglio 2023)



Informative e news

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al periodo d'imposta 2022, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.



Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2022
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2023 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2023, 2° acconto entro il 5 agosto 2023 e saldo entro il 15 novembre 2023 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2023 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2023
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2023 entro il 02/10/2023 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2023 entro il 30 luglio 2023	1° rata entro il 2 ottobre 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Rateizzazione dal 2 ottobre 2023
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2023 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	Saldo entro il 20 dicembre 2023 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Rateizzazione
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2022
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	Saldo entro il 2 ottobre 2023 o rateizzazione
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	31 ottobre 2023 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2023 entro il 10 settembre 2023 in via telematica	In 6 rate

Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2023 entro il 31 ottobre 2023 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 oppure in 3 rate
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2023 per la quota B entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2023 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 02/10/2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2023 entro il 30 novembre 2023 in via telematica	Rateizzazione



Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe.

Informative e news

AUTOTRASPORTO: RESE NOTE LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER IL 2022

Il Mef, con il comunicato stampa n. 103 del 16 giugno 2023 ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2022 da indicare nel modello Redditi 2023, riducendo tali deduzioni rispetto a quanto previsto per il precedente periodo d'imposta.

In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall'imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

I trasporti effettuati all'interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello previsto per i trasporti oltre il Comune (quindi, in relazione a questi ridotti tragitti, la deduzione è pari a 16,8 euro).

Trasporto	Deduzione forfetaria
Oltre il Comune	48 euro
Entro il Comune	16,8 euro

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi, se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria).

A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Indicazione in dichiarazione

Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa n. 28 del 16 giugno 2023, individuando le modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2023 secondo quanto segue:

- per i contribuenti in contabilità ordinaria, il beneficio deve essere indicato nel rigo RF55 utilizzando i codici 43 e 44;
- per i contribuenti che hanno adottato la contabilità semplificata, l'indicazione deve avvenire nel rigo RG22 con i codici 16 e 17.

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Informative e news per la clientela di studio

UFFICIALIZZATA LA PROROGA DEI VERSAMENTI AL 20 LUGLIO 2023 PER I SOGGETTI ISA

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023, la Legge di conversione del D.L. 51/2023 con cui è stata ufficializzata la proroga del termine per i versamenti delle imposte risultanti dai modelli Redditi 2023, Irap 2023 e Iva 2023, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti interessati dalla proroga

La proroga dei versamenti interessa i soli contribuenti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), di cui all'articolo 9-bis, D.L. 50/2017;
- aderiscono al regime forfetario o dei c.d. "minimi";
- presentano altre cause di esclusione dagli Isa;

Causa di esclusione	Codice di esclusione nei modelli Redditi
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta.	1
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.	2
Ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), Tuir) o compensi dichiarati (articolo 54, comma 1, Tuir) superiori a 5.164.569 euro.	3
Periodo di non normale svolgimento dell'attività.	4
Determinazione del reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) con criteri forfetari.	5
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro contabile del modello Isa approvato per l'attività esercitata.	6
Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. "multiattività").	7
Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 80, D.Lgs. 117/2017.	8
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86, D.Lgs. 117/2017.	9
Imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017.	10
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.	11
Società cooperative esercenti attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'Isa CG72U.	12
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa CG77U.	13
Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.	14
Contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2021	15

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef (pari a 5.164.569 euro).

N.B.

Rispetto agli analoghi provvedimenti di proroga pubblicati gli anni scorsi, resta confermato il termine del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è festivo), per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

⇒ *Altri soggetti interessati dalla proroga*

La proroga dei versamenti interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir. Si tratta sostanzialmente dei seguenti soggetti:

Altri soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Soci di società di persone
Collaboratori di imprese familiari
Coniugi che gestiscono aziende coniugali
Membri di associazioni tra artisti o professionisti quali, ad esempio, i professionisti con studio associato
Soci di società di capitali “trasparenti”

⇒ *Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale*

In caso di opzione per il consolidato fiscale, è opinione condivisa che la proroga del termine per il versamento dell'Ires del consolidato sia invocabile solo dalla società controllante in possesso dei requisiti previsti, a prescindere dal fatto che una o più società controllate non li possiedano, stante l'impossibilità, in capo alla controllante, di suddividere il versamento dell'Ires in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga.

N.B.

Differente risulta essere, invece, il caso in cui sia la controllante a non possedere i requisiti previsti per aderire alla proroga: al ricorrere di tale fattispecie, non è chiaro se la proroga possa estendersi al versamento dell'Ires del consolidato, a prescindere dalla circostanza che i predetti requisiti siano posseduti da almeno una società controllata.

Per quanto concerne, invece, il versamento Irap - che non rientra nel perimetro del consolidato fiscale - la proroga del versamento al 20 luglio 2023 interessa solo le società (controllante o ciascuna controllata) in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga dei versamenti.

Contribuenti esclusi dalla proroga dei versamenti

La proroga dei versamenti al 20 luglio 2023 non è invocabile dai seguenti soggetti:

- contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi dell'articolo 32 e ss., Tuir;
- persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli Isa;
- contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli Isa, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro.

N.B.

Per tali soggetti restano pertanto confermati gli ordinari termini di versamento delle

imposte al 30 giugno 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, ovvero dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è festivo), previo pagamento della maggiorazione del 0,4%.

⇒ *Soggetti Ires: situazioni particolari*

Sono esclusi dalla proroga dei versamenti in esame, i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2023. Si tratta, ad esempio, delle società di capitali che:

- approvano il bilancio 2022 dopo il 31 maggio 2023, in quanto i termini di versamento dipendono dalla data di approvazione del bilancio (o del rendiconto);
- hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio società di capitali con esercizio 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023).

Esempio

La società Gamma Srl ha approvato in data 22 giugno 2023 il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, approfittando del maggior termine dei 180 giorni, ricorrendo una delle condizioni prescritte dall'articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ.. La società Gamma Srl dovrà provvedere, quindi, al versamento delle imposte risultante dal modello redditi (saldo 2022 e primo acconto 2023) entro il 31 luglio 2023 (in quanto il 30 cade di domenica), senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure entro il 30 agosto 2023 (30° giorno successivo al 31 luglio 2023), applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Versamenti che rientrano nella proroga

La proroga al 20 luglio 2023 riguarda sostanzialmente i “*versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni*” dei redditi e Irap, che sono scaduti lo scorso 30 giugno 2023 senza la maggiorazione dello 0,4%.

Versamenti che rientrano nella proroga
Saldo 2022 e primo acconto 2023 Irpef, Ires e Irap
Saldo 2022 addizionale regionale Irpef
Saldo 2022 e acconto 2023 addizionale comunale Irpef
Saldo 2022 e primo acconto 2023 “ <i>cedolare secca sulle locazioni</i> ”
Saldo 2022 e primo acconto 2023 imposta sostitutiva (15% o 5% <i>start up</i>) regime fiscale forfettario L. 190/2014
Saldo 2022 e primo acconto 2023 imposta sostitutiva (5%) regime contribuenti minimi D.L. 98/2011
Saldo 2022 e primo acconto 2023 <i>tassa etica</i>
Imposte sostitutive soggette agli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (ad esempio per la rivalutazione dei beni d'impresa, <i>capital gain</i> in regime di dichiarazione)
Addizionali che condividono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi
Saldo 2022 e primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali per gli immobili all'estero (Ivafe)
Saldo 2022 e primo acconto 2023 delle imposte patrimoniali per le attività finanziarie all'estero (Ivife)
Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa

⇒ *Versamento del diritto annuale alle camere di commercio*

Se ricorrono le condizioni previste, è possibile differire al 20 luglio 2023 (senza la maggiorazione dello 0,4%) anche il versamento del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro

Imprese, di cui all'articolo 8, D.M. 359 dell'11 maggio 2001, poiché tale tributo condivide i medesimi termini di versamento previsti per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

⇒ *Versamenti derivanti dalla dichiarazione Iva*

La proroga dei versamenti dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023 riguarda anche il versamento del saldo Iva relativo al 2022 (derivante dalla dichiarazione modello Iva 2023) che non è stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023. Il saldo Iva potrà, quindi, essere effettuato entro il prossimo 20 luglio 2023, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2023.

10

N.B.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia differito il saldo Iva 2022 al 31 luglio 2023, occorrerà applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% sull'importo dovuto (già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2023 e fino al 30 giugno 2023).

Esempio

Si assuma il caso dell'imprenditore individuale Mario Rossi che - aderendo alla proroga dei versamenti (avendone i requisiti previsti) - decida di provvedere al versamento del saldo Iva 2022 optando per una delle seguenti 2 soluzioni:

Prima soluzione: versamento del saldo entro il prossimo 20 luglio 2023

In tal caso, occorrerà maggiorare l'importo dovuto in misura dell'1,6% = (0,4% per il periodo 17 marzo - 16 aprile, 0,4% per il periodo 17 aprile - 16 maggio, 0,4% per il periodo 17 maggio - 16 giugno e 0,4% per il periodo 17 giugno - 30 giugno);

Seconda soluzione: versamento del saldo entro il prossimo 31 luglio 2023

In tal caso, occorrerà maggiorare l'importo dovuto in misura pari all'1,6% per effetto del differimento del termine fino al 20 luglio 2023. Sull'importo del saldo Iva (comprensivo della suddetta maggiorazione dell'1,6%) occorrerà applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 20 luglio 2023 al 31 luglio 2023.

⇒ *Versamento dei contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti*

Posto che l'impianto impositivo prescritto dall'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997, assimila i termini di versamento dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'Inps con quelli previsti per il pagamento dell'Irpef, consegue che, in presenza dei requisiti previsti per il differimento del versamento delle imposte, sarà possibile beneficiare della proroga al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, anche per provvedere al versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 dei contributi previdenziali in parola. Peraltro, mutuando quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria in occasione di una precedente proroga per i soggetti interessati dagli studi di settore (risoluzione n. 173/E/2007), consegue che il differimento al 20 luglio 2023, senza la maggiorazione dello 0,4%, può trovare applicazione anche in relazione ai contributi Inps dovuti dai soci di Srl, artigiane o commerciali interessate dalla proroga in esame, ma che non hanno aderito al regime di "trasparenza fiscale".

N.B. La *ratio* di tale possibilità è rinvenibile nella circostanza che tali soci calcolano l'importo

dei contributi dovuti su un reddito “*figurativo*” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società e, per tale motivo, potranno procedere al versamento dei contributi solo dopo che la società si sia espressa in merito all’adeguamento alle risultanze degli Isa.

È bene precisare che il differimento del termine di versamento al 20 luglio 2023 è circoscritto al solo versamento dei contributi Inps dovuti dai soci di Srl, artigiane o commerciali (risoluzione n. 59/E/2013): nessuna proroga può essere invocata, invece, per le altre imposte dovute dai medesimi soggetti (ad esempio Irpef e relative addizionali, cedolare secca), per le quali il termine di versamento resta quello ordinario, trattandosi di imposte che non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

11

Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente decidesse di optare per la rateazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, a norma dell’articolo 20, D.Lgs. 241/1997, egli potrà beneficiare del differimento del termine al 20 luglio 2023 (senza la maggiorazione dello 0,4%) anche per il versamento della prima rata, in quanto tale termine coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto.

N.B.

Nulla cambia, invece, per i termini di scadenza delle rate successive alla prima, le quali rimangono ancorate ai termini prescritti dall’articolo 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, vale a dire il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita Iva, ovvero alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita Iva, potendo beneficiare altresì dei consueti differimenti “*automatici*” per i versamenti che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo della sospensione feriale (dal 1° al 20 agosto).

Esempio 1

Si assuma il caso del Marco Gialli (titolare di partita Iva) che – avendo i requisiti previsti – provvede al versamento della prima rata Irpef entro il 20 luglio 2023. In tal caso, egli dovrà procedere al versamento della seconda rata entro il 21 agosto 2023 (in considerazione del differimento per il periodo feriale e della circostanza che il 20 agosto cade di domenica).

Esempio 2

Si assuma il caso del Luca Verdi (non titolare di partita Iva) che – avendo i requisiti previsti – provvede al versamento della prima rata Irpef entro il 20 luglio 2023. In tal caso, egli dovrà procedere al versamento della seconda rata entro il 31 luglio 2023.

Informative e news

REMISSIONE *IN BONIS* PER IL TAX CREDIT ENERGIA

Con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 l'Agenzia delle entrate ha di fatto ammesso l'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis a tutti quei soggetti che avendo la possibilità di usufruire del *tax credit* energia non avessero provveduto a inviare l'apposita comunicazione entro lo scorso 16 marzo 2023.

Il chiarimento ha di fatto riaperto il termine di presentazione della istanza che deve completarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (prima dichiarazione utile).

Come si ricorderà la mancata presentazione dell'istanza entro la data del 16 marzo 2023 aveva di fatto congelato il credito non ancora compensati in quanto dal successivo 17 marzo l'Agenzia delle entrate avrebbe bloccato (rifiuto) l'eventuale modello F24 che contenesse il credito da compensare non comunicato in istanza.

Il nuovo documento di prassi ha ora chiarito che la mancata comunicazione entro il 16 marzo 2023 dei crediti d'imposta maturati dalle imprese "energivore/gasivore" e "non energivore/gasivore", non rappresenta un requisito per l'accesso al contributo e l'invio della istanza costituisce un solo adempimento formale sanabile con la remissione *in bonis*.

Tenuto conto delle indicazioni ottenute, le imprese "energivore/gasivore" e "non energivore/gasivore" che non abbiano presentato l'istanza potranno farlo nei prossimi giorni ma entro e non oltre il termine per la presentazione della prima dichiarazione utile, quindi la dichiarazione modello Redditi 2023, versando al contempo la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo "8114".

Si noti con attenzione che i crediti d'imposta in esame, relativi al periodo d'imposta 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 settembre 2023; dovendo tuttavia la remissione *in bonis* precedere la fruizione del credito, essa dovrà essere effettuata prima del 30 settembre e chiaramente prima della compensazione del credito.

Adempimento	Termine
Compensazione	Entro il 30 settembre
Invio della comunicazione	Prima dichiarazione utile ma prima della compensazione <u>quindi entro il 30 settembre</u>
Versamento della sanzione	Contestuale all'invio della comunicazione



La comunicazione può essere compilata con il *software* disponibile nella scheda "[Software per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022](#)" e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito *internet*, seguendo il percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici".

Il medesimo meccanismo di correzione potrà essere utilizzato anche per sanare dichiarazioni inviate inesatte.